



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 11 APR. 2012

Prot. n. PAT/RFS149-2012-213493/17.13.3

Egregi Signori

Assessori provinciali

*Segretario generale della
Provincia Autonoma di Trento*

Dirigenti Generali

Responsabili dei Progetti speciali

Dirigenti di Servizio

Dirigenti generali Agenzie

Responsabili Enti Strumentali

LORO SEDI

Comunità di Valle

LORO SEDI

Comuni Trentini

LORO SEDI

Consorzio dei Comuni Trentini

Via Torre Verde, 31

38122 TRENTO

Spettabili

Regione Trentino Alto Adige

Segreteria della Giunta regionale

Via Gazzoletti, 2

38122 TRENTO

**Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Trento**
Piazza S.M. Maggiore, 23
38122 TRENTO

**Ordine degli Architetti della
Provincia di Trento**
Vicolo Galasso, 19
38122 TRENTO

**Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali
Della Provincia di Trento**
Via Malvasia, 77
38121 TRENTO

**Collegio dei Geometri della
Provincia di Trento**
Via Brennero, 52
38122 TRENTO

**Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati**
Galleria Tirrena, 10
38122 TRENTO

Consiglio Notarile di Trento
Piazza Duomo, 30
38122 TRENTO

Opera Universitaria
Via Santa Margherita, 13
38122 TRENTO

Università degli Studi di Trento
Via Belenzani, 12
38122 TRENTO

Trentino Sviluppo Spa
Via Fortunato Zeni, 8
38068 ROVERETO

**Associazione Artigiani e Piccole
Imprese della Provincia di Trento**
Via Brennero, 182
38121 TRENTO

**Associazione degli Industriali
Della Provincia di Trento**
Via Degasperi, 77
38123 TRENTO

**Federazione Trentina della
Cooperazione**
Via Segantini, 10
38122 TRENTO

**Unione Commercio Turismo e
Attività di Servizio**
Via Salteri, 78
38121 TRENTO

**Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura**
Via Calepina, 13
38122 TRENTO

ITEA SpA
Via Guardini, 22
38121 TRENTO

Patrimonio del Trentino SpA
Via Zambra, 42
Torre B sud Top Center
38121 TRENTO

**Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari**
Via Degasperi, 79
38123 TRENTO

Informatica Trentina SpA
Via G. Gilli, 2
38121 TRENTO

**Distretto Tecnologico
Energia e Ambiente**
Via Fortunato Zeni, 8
38068 ROVERETO

Odatech
Piazza Manifattura, 1
38068 ROVERETO

Fondazione B. Kessler
Via S. Croce, 77
38122 TRENTO

Fondazione E. Mach
Via E. Mach, 1
38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE

F.I.M.A.A.
Piazza Gian Giacomo Belli, 1
00153 ROMA

F.I.A.I.P.
Collegio Provinciale Trento
Via Belenzani, 37
38122 TRENTO

A.N.A.M.A.
c/o Confesercenti
Via Ezio Maccani, 207
38121 TRENTO

Oggetto: *Circolare in materia di edilizia sostenibile concernente le modifiche al regolamento sulla certificazione energetica degli edifici.*

Con il decreto del Presidente della Provincia 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg., pubblicato sul B.U.R. n. 12 del 20 marzo 2012, sono state approvate le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., **“Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)”**, di seguito indicato come “Reg.”, che ha costituito, insieme alle norme nazionali, il recepimento della Direttiva europea 2002/91CE sul calcolo delle prestazioni e sulla certificazione energetica degli edifici.

Vengono di seguito elencate alcune considerazioni in merito alle principali modifiche introdotte al regolamento.

Modificazioni all'art. 2

Vengono richiamate tutte le definizioni provinciali in materia di urbanistica.

Modificazioni all'art. 3

Sono stati rivisti i casi di esclusione dall'applicazione del Reg., in particolare è stata modificata la lettera f) specificando che tutte le condizioni indicate nella lettera medesima devono sussistere contemporaneamente.

E' stata inoltre introdotta la lettera f bis) che prevede l'esclusione dall'applicazione del Reg. dei rifugi alpini ed escursionistici come individuati dalla l.p. 8/1993 sui rifugi e sui sentieri alpini.

Modificazioni all'art. 4

I requisiti di prestazione energetica vengono soddisfatti con diverse modalità e si applicano diversamente in relazione alla tipologia di intervento edilizio che si vuole eseguire. Il comma 3 individua ed aggiorna i casi per i quali è necessario valutare il fabbisogno di energia primaria globale EP_{g1} dell'edificio. In particolare alla lettera d), relativa agli ampliamenti superiori al 20%, si specifica che la percentuale di aumento è calcolata facendo riferimento al volume di tutto l'edificio esistente; nella lettera e) è stata invece tolta la parola "totale", fermo restando che la ristrutturazione a cui si fa riferimento deve coinvolgere comunque l'edificio nella sua interezza (terra - cielo) e comportare un miglioramento energetico di tutto l'involucro edilizio, impianti compresi.

Il paragrafo 3.1 dell'Allegato A al regolamento individua i valori massimi dei fabbisogni di energia primaria globale per le diverse categorie di edifici, con l'accortezza che l'indice espresso in kWh/m^2 anno è ora adottato per tutti gli edifici ricadenti nella categoria E1 (edifici adibiti a residenza ed assimilabili). Il valore espresso in kWh/m^3 anno si utilizza per tutte le rimanenti categorie.

Il comma 4 invece è pertinente alle tipologie d'intervento per le quali gli obblighi di prestazione energetica sono soddisfatti rispettando dei requisiti puntuali sulle singole componenti edilizie coinvolte nell'intervento ovvero rispettando i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache e delle chiusure trasparenti e verificando il soddisfacimento dei rendimenti minimi degli impianti termici.

Gli interventi individuati da tale comma riguardano le ristrutturazioni diverse da quelle previste dal comma 3, gli interventi in manutenzione straordinaria, gli ampliamenti volumetrici inferiori al 20% del volume dell'edificio esistente nonché gli interventi di restauro e risanamento conservativo ove compatibili.

Il punto 3.2 dell'Allegato A al Reg. rimanda ai valori limite di trasmittanza delle strutture opache e trasparenti e dei valori di rendimento degli impianti come riportati nelle disposizioni contenute nell'art. 4 del d.P.R. 59/09, ove pertinenti.

Esempi dei requisiti di prestazione energetica e delle relative modalità di verifica riguardanti gli interventi di cui all'art. 4, comma 4

Azioni	Categoria intervento urbanistico	Titolo edilizio	Requisiti energetici	Documenti di accompagnamento
Cappotto				
- interno	manutenzione ordinaria	I	U muro	
- esterno su 1 facciata	manutenzione straordinaria	DIA	U muro	relazione ditte/tecnico da presentare insieme a DIA
- esterno su 2 o più facciate	manutenzione straordinaria	DIA	U muro	relazione ditte/tecnico da presentare insieme a DIA
Sostituzione infissi				
- uguali agli esistenti	manutenzione straordinaria	comunicazione opere libere, art. 97 LP1/2008	U infisso	relazione ditte/tecnico da presentare insieme a comunicazione realizzazione opera libera, art. 97 LP 1/2008
- diversi dagli esistenti	manutenzione straordinaria	DIA	U infisso	relazione ditte/tecnico da presentare insieme a DIA
Isolamento copertura				
- interventi che non pregiudicano la stabilità dell'edificio	manutenzione straordinaria	comunicazione opere libere, art. 97 LP1/2008	U copertura	relazione ditte/tecnico da presentare insieme a comunicazione realizzazione opera libera, art. 97 LP 1/2008
- interventi che pregiudicano la stabilità dell'edificio	manutenzione straordinaria	DIA	U copertura	relazione ditte/tecnico da presentare insieme a DIA
Sostituzione generatore				
- con generatore pari potenza	manutenzione straordinaria	comunicazione opere libere, art. 97 LP1/2008	η _t	relazione ditte/tecnico da presentare insieme a comunicazione realizzazione opera libera, art. 97 LP 1/2008
- con generatore diversa potenza	manutenzione straordinaria	comunicazione opere libere, art. 97 LP1/2008	η _t	relazione ditte/tecnico da presentare insieme a comunicazione realizzazione opera libera, art. 97 LP 1/2008
Ristrutturazione impianto termico				
- con modifiche sugli esterni	manutenzione straordinaria	DIA	η _t	relazione ditte/tecnico da presentare insieme a DIA
- senza modifiche sugli esterni	manutenzione straordinaria	comunicazione opere libere, art. 97 LP1/2008	η _t	relazione ditte/tecnico da presentare insieme a DIA

Modificazioni all'art. 5

E' stata modificata la lettera e) in coerenza con gli interventi soggetti al rispetto dei limiti del fabbisogno energetico primario globale pertanto ora la dizione è "ristrutturazione dell'intero edificio".

Sono stati poi introdotti i commi 1 bis e 1 ter per disciplinare le modalità di redazione dell'attestato di certificazione energetica nei casi di trasferimento a titolo oneroso e locazioni ove previsti dalla normativa statale.

Il certificato energetico quindi dovrà essere redatto secondo i criteri provinciali e nel caso di edifici di superficie inferiore a 500 m² il calcolo della prestazione energetica potrà essere effettuato utilizzando le metodologie semplificate riportate nell'Allegato A. Le indicazioni descritte nel paragrafo 4.2 dell'Allegato consentono infatti, qualora non sia possibile effettuare una rigorosa determinazione della prestazione energetica per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, di ricorrere alla metodologia di calcolo semplificata riportata nelle Norme UNI/TS 11 300 parte 1 e parte 2 o all'apposito software applicativo messo a disposizione da CNR ed ENEA.

Alla luce delle modificazioni introdotte, decade pertanto il dispositivo n. 2 della deliberazione della Giunta provinciale 17 giugno 2009, n. 1429, con il quale si dava atto di applicare l'Allegato 6 delle Linee Guida nazionali emanate con d.m. 26 giugno 2009, nei casi di trasferimento a titolo oneroso.

Modificazioni all'art. 6

E' stato precisato il soggetto che è tenuto a richiedere la redazione dell'attestato di certificazione energetica ed a conservare l'originale, introducendo il comma 01.

Nel comma 2 è stata fatta chiarezza sulla procedura di trasmissione dell'attestato di certificazione energetica ed è stato specificato che il certificatore deve trasmettere copia dell'attestato di certificazione energetica sia al comune sia all'Agenzia Provinciale per l'Energia, per la costituzione del catasto provinciale per le certificazioni energetiche come introdotto dal nuovo articolo 12 bis.

Modificazioni all'art. 8

Sono state ampliate le categorie professionali introducendo nel comma 3 bis i laureati in scienze agrarie e forestali con abilitazione professionale ed iscrizione al relativo ordine e nel comma 3 ter altre figure professionali individuate con apposita deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con la legislazione statale in materia.

Sono state altresì apportate modeste modifiche ai commi 4 e 6.

Modificazioni all'art. 13

Il comma 2 dispone che il rispetto dei requisiti di prestazione energetica individuati dall'articolo 4 comma 4 si applica per le richieste di titolo edilizio e le comunicazioni per opere libere ai sensi dell'articolo 97 della l.p. 1/2008 a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nel B.U.R..

Allegato A

L'allegato A è stato interamente sostituito e semplificato nelle tabelle relative alla classificazione energetica degli edifici.

L'ulteriore novità introdotta, in aggiunta a quelle già descritte in precedenza, riguarda la specifica dei limiti di tenuta all'aria, da misurarsi attraverso il blower door test, il cui rispetto è richiesto per gli edifici di classe A+.

Ulteriori chiarimenti

- Si precisa che per "titoli edilizi" si comprendono tutti i titoli abilitativi che comportano una procedura autorizzativa da parte del comune ossia: concessione edilizia, denuncia di inizio attività e richiesta di accertamento della conformità urbanistica.
- Modelli di Attestato di certificazione energetica: ai sensi di quanto previsto nell'allegato A alle modifiche al regolamento il modello di certificato di cui

all'allegato F della deliberazione n. 3110 dd. 22.12.2009 in cui l'indice di prestazione energetica è espresso in kWh/m² anno ora è valido per tutti gli edifici della categoria E.1 . Per le restanti categorie di edifici rimane il modello di cui all'allegato G della medesima deliberazione.

- Trasferimenti a titolo oneroso: gli attestati di certificazione energetica emessi a qualsiasi titolo in data anteriore alla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento, sia secondo le disposizioni provinciali che secondo le disposizioni nazionali, non perdono efficacia, né devono essere adeguati alle nuove disposizioni. L'adeguamento del certificato è previsto solamente nel caso di interventi modificativi della prestazione energetica. Conseguentemente devono essere ritenuti idonei tutti i tipi di attestato di certificazione energetica esibiti ai fini dei trasferimenti a titolo oneroso.

- Lorenzo Dellai -

